



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

**DELIBERA N. 01/15 DEL 23 LUG. 2015
IL PRESIDENTE DEL COMITATO**

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante "Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il d.P.C.M. 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "*verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio*";

VISTO l'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 83bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si dispone, tra l'altro, che "*la verifica sulla regolarità del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore e' assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il*



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti";

VISTO il decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori n. 1475/ATM681 del 17 dicembre 2014 con il quale, in seno al Comitato Centrale, è stato costituito un Sottocomitato temporaneo con il compito di procedere, entro il 28 febbraio 2015, alla definizione delle attività connesse alle verifiche di cui all'art. 9, comma 2, lett. l-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

VISTO il Protocollo d'intesa in data 30 dicembre 2014, registrato in data 27 gennaio 2015, n. 24, uff. IV, tra il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, per il tramite del CED della Motorizzazione, stipulato per dare attuazione alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 tramite la realizzazione del "Progetto per l'attuazione della normativa in materia di regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi";

VISTO il verbale conclusivo dei lavori del Sottocomitato temporaneo, relativo alla seduta dell'11 febbraio 2015, in base al quale, all'esito della discussione, si stabilisce che "il requisito di "regolarità" dell'impresa, nei termini indicati dalle leggi di stabilità 2014 e 2015, possa conseguirsi avendo riguardo allo stato di complessiva vigenza dell'impresa stessa, desumibile dalla posizione presso:

1. l'Albo degli autotrasportatori, con relativo accertamento dell'avvenuto regolare versamento della quota di iscrizione;
2. la CCIAA, relativamente alla posizione anagrafica societaria e al codice fiscale/partita IVA;
3. il REN – Registro elettronico nazionale;
4. l'INPS con particolare riferimento alla regolarità previdenziale
5. l'INAIL con particolare riferimento alla regolarità assicurativa
6. l'ANIA con particolare riferimento alla assicurazione dei veicoli sulla base dei collegamenti telematici già in essere";

VISTA la nota n. 465/ATM13 del 16 marzo 2015 con la quale è stato richiesto all'INPS e all'INAIL "di poter avviare un percorso di cooperazione istituzionale, anche su base convenzionale, al fine di acquisire, tramite collegamento telematico, l'attestazione di regolarità contributiva delle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo, nelle forme e con le modalità che formeranno oggetto di apposita consensuale definizione";

VISTA la nota di risposta, inviata via pec in data 4 giugno 2015, con la quale INPS, d'intesa con INAIL, ha comunicato che "nelle more della sottoscrizione di apposito testo convenzionale si attiveranno per predisporre quanto necessario per una fornitura massiva dei dati relativi alle certificazioni di regolarità contributiva per i soggetti esercenti l'attività di autotrasporto, iscritti all'albo al 30 giugno, previa comunicazione dei relativi codici fiscali o partita IVA entro il 20 giugno p.v. alle PEC dei due Enti. A seguito della trasmissione da parte di codesta Amministrazione dei dati richiesti, in attuazione delle attività connesse con l'avvio della nuova procedura di rilascio on-line del DURC prevista nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo dell'art. 4 del DL 34/2014 convertito nella Legge 78/2014, le scriventi



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

Amministrazioni restituiranno in modalità massiva entro il prossimo mese di luglio 2015, i dati relativi ai soli soggetti che risultino, senza necessità di ulteriori accertamenti, regolari sotto il profilo contributivo”;

CONSIDERATO che :

- nella more dell'attivazione del portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, occorre procedere a dare prima attuazione alle disposizioni dianzi richiamate mediante l'attivazione di una apposita funzione informatica;
- per ragioni di ordine tecnico e di celerità, in sede di prima attuazione ed in via transitoria, la citata funzione sarà implementata quale sezione speciale all'interno del Portale dell'automobilista, tenuto dal CED della Motorizzazione;

RITENUTO che:

- la regolarità dell'impresa iscritta all'Albo, in sede di prima attuazione e fatta salva l'individuazione di ulteriori requisiti e la definizione di criteri specifici, deve ritenersi acquisita per effetto della contestuale sussistenza dei requisiti sotto individuati:
 - a) iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
 - b) iscrizione alla CCIAA;
 - c) iscrizione al REN – Registro elettronico nazionale, ove richiesta;
 - d) regolarità contributiva sulla base dei dati trasmessi in via telematica da INPS e INAIL che permangono nella rispettiva sfera di responsabilità;
- la regolarità dell'impresa con riferimento ai requisiti della assicurazione dei veicoli, dello svolgimento in concreto dell'attività economica e della congruità tra il parco veicolare ed il numero dei dipendenti autisti possa essere accertata solo previa apposita istruttoria le cui modalità sono individuate con successivo provvedimento;
- la contestuale sussistenza dei suddetti requisiti debba essere accertata in modo telematico sia attraverso l'estrazione dei dati già presenti nel CED della Motorizzazione (iscrizione all'Albo, iscrizione al REN, iscrizione alla Camera di Commercio) che tramite l'acquisizione dei dati relativi alla regolarità contributiva trasmessi per mezzo di collegamento telematico da INPS ed INAIL come sopra indicato;
- l'accesso al Portale debba essere consentito, previa autenticazione, sia alle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo, ai fini della verifica della rispettiva posizione, che ai soggetti committenti di un servizio di trasporto per le finalità di cui all'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- in particolare, rispetto a tali ultime finalità, i soggetti committenti possano conseguire, in via telematica, una attestazione di regolarità/non regolarità per gli usi consentiti;

TUTTO ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Nelle more della attivazione del Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, per dare prima attuazione alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attivata in via transitoria una apposita funzione informatica quale sezione speciale nell'ambito del Portale dell'Automobilista.

2. In via sperimentale, fino al 30 settembre 2015, l'accesso alla funzione informatica è consentito, previa autenticazione, solo alle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo ai fini della verifica della propria posizione e della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali anomalie.



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

3. Fatta salva l'individuazione con successivo provvedimento dei requisiti e dei criteri specifici per l'adempimento delle previsioni normative recate dall'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° ottobre 2015, l'accesso alla funzione informatica consente di accertare la regolarità dell'impresa iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori (di seguito denominato "Albo") sulla base della contestuale sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo
- b) iscrizione alla CCIAA
- c) iscrizione al REN – Registro elettronico nazionale ove richiesta;
- d) regolarità previdenziale desumibile sulla base dei collegamenti telematici con INPS;
- e) regolarità assicurativa desumibile sulla base dei collegamenti telematici con INAIL

4. La contestuale sussistenza dei requisiti di cui al punto 3 è acquisita in modo telematico sia attraverso l'estrazione dei dati già presenti nel CED della Motorizzazione (iscrizione all'Albo, iscrizione al REN, iscrizione alla Camera di Commercio) che tramite i dati relativi alla regolarità contributiva trasmessi per mezzo di collegamento telematico da INPS ed INAIL come indicato in premessa. L'accertamento dei requisiti di cui alle lettere d) e e) del punto 3 resta subordinato alla trasmissione dei dati da parte degli Enti competenti.

5. La regolarità della posizione è attribuita all'impresa di autotrasporto ove questa :

- sia iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori e non risulti sospesa;
- sia iscritta alla CCIAA;
- sia iscritta al REN – Registro elettronico nazionale, ove richiesto dalla vigente normativa;
- sia in regola con gli obblighi contributivi per come attestato, in via telematica, dall'INPS e dall'INAIL.

6. La regolarità dell'impresa iscritta con riferimento ai requisiti della assicurazione dei veicoli, dello svolgimento in concreto dell'attività economica e della congruità tra il parco veicolare ed il numero dei dipendenti autisti è accertata solo previa apposita istruttoria le cui modalità sono individuate con successivo provvedimento.

7. A partire dal 1° ottobre 2015, l'accesso alla funzione è consentito, previa autenticazione, ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto ai fini della verifica sulla regolarità del vettore prevista dall'art. 83bis, comma 4quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. L'insussistenza di uno o più dei requisiti di cui al punto 3 determina lo stato di "non regolarità" dell'impresa iscritta all'Albo.

9. In attuazione del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'esito positivo della fase sperimentale anche ai fini della rilevazione e risoluzione di eventuali errori materiali, il Presidente del Comitato Centrale adotta apposita delibera di ratifica dell'attivazione della funzione informatica.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Maria Teresa DI MATTEO